

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2011, N. 44071: In mancanza della conformità alla normativa urbanistica, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche.

« il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45 (e, precedentemente, la legge n. 47 del 1985, artt. 13 e 22) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato “in sanatoria” e di accertare che l’opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale. Ai fini del corretto esercizio di detto controllo, deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del provvedimento sanante di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, la necessità che l’intervento sia “conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. Ciò si connette ad un’attività vincolata della P.A., consistente nell’applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all’amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (ex plurimis, Sez. III, 22 dicembre 2010, n. 11960/2011; Sez. III 15 febbraio 2005, n. 19236). ».



44071/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI

- Presidente - SENTENZA
N. 2392/2011

Dott. ALFREDO TERESI

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 30412/2011

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI

- Consigliere -

Dott. SILVIO AMORESANO

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) AQUILANTE GABRIELLA N. IL 05/01/1954
- 2) NOVELLI GIOVANNI CARLO N. IL 25/06/1953
- 3) NOVELLI GIANCARLO N. IL 30/12/1956

avverso la sentenza n. 9897/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/04/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. **FAVSTO DE SANTIS**
che ha concluso per **IL RIGETTO DEL RICORSO**

Udito, per la parte civile, l'Avv

UditodifensoreAvv. **CARPINE DI ZENZO**, IN SOSTITUZIONE DELL'AVV.
ROBERTO VERETTINI

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 12 aprile 2011, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza del tribunale di Tivoli del 23 marzo 2010, con la quale gli imputati erano stati condannati, a diverso titolo – Aquilante, quale committente dei lavori, Novelli Giovanni Carlo, quale direttore dei lavori, Novelli Giancarlo, quale assuntore dei lavori – per reati urbanistici (articolo 44, lettera *b*, del d.P.R. n. 380 del 2001), perché, in luogo di quanto assentito da un permesso di costruire riguardante la realizzazione della copertura a tetto ad una sola falda di fabbricato esistente in precedenza coperto a terrazzo, nonché la realizzazione di un portico per la lunghezza dell'abitazione e protezione dell'accesso: 1) era realizzato un portico oltre che sul prospetto frontale anche sul prospetto est dove non previsto dal progetto assentito, con eccedenze nelle altezze e una diversa distribuzione delle aperture del prospetto frontale, con chiusura di due finestre; 2) internamente al fabbricato risultava una diversa distribuzione degli ambienti, con la realizzazione delle strutture portanti, assentite in calcestruzzo armato, in legno e con il portico con pilastri in cemento armato copertura in legno; 3) in aderenza del prospetto ovest, era edificato un manufatto in muratura in laterizio portante su tre lati e muratura in pietra sul lato posteriore con copertura e di superficie di circa 20 mq, con un'altezza media interna di circa m 3,20, con porta e finestre.

In particolare, in primo grado, l'imputata Aquilante era condannata per tutti gli interventi descritti; mentre gli imputati Novelli Giancarlo e Novelli Giovanni Carlo erano condannati per i soli interventi descritti ai punti 1) e 2) ed assolti, quanto agli interventi contestati al punto 3).

La sentenza della Corte d'appello, qui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Aquilante in ordine al reato concernente il manufatto di cui al punto 3), perché estinti per prescrizione e ha concesso agli altri due imputati la sospensione condizionale della pena; confermando nel resto.

2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985, come modificato e integrato dall'articolo 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, in rapporto e con riferimento all'articolo 20 lettera b), n. 1), delle norme tecniche allegate al piano regolatore generale del Comune.

Rileva, in primo luogo, la difesa che, durante la fase delle indagini del procedimento penale, era presentato al Comune un progetto per la definizione in sanatoria delle difformità riscontrate, trattandosi di opere comunque sanabili sulla base della normativa vigente; era, quindi, rilasciata concessione edilizia n. 9 del 21 novembre 2007. A fronte di tale concessione, che avrebbe dovuto comportare l'estinzione dei reati contestati, il giudice di primo grado aveva ritenuto che essa fosse

da disapplicare in quanto illegittima. Sostiene la difesa che la presunta illegittimità della concessione in sanatoria non può, in punto di diritto, essere equiparata all'illiceità e non può, quindi, configurare l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985, laddove il fabbricato sia stato eseguito in conformità della concessione stessa. Nel caso di specie, peraltro, l'illegittimità della concessione non poteva essere considerata macroscopica ed era, perciò, sottratta al sindacato del giudice penale.

Si sostiene, in secondo luogo, che un'altezza complessiva raggiunta dal sottotetto di metri 1,80 non rende abitabile il sottotetto e comunque, tali ambienti, se inferiori per media a metri 2,20 di altezza e destinati in progetto la zona non abitabile non costituiscono volumetria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.

Quanto all'ammissibilità del sindacato del giudice penale sulla legittimità del titolo autorizzatorio in sanatoria – oggetto del primo motivo di doglianza – deve ribadirsi quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45 (e, precedentemente, la legge n. 47 del 1985, artt. 13 e 22) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato “in sanatoria” e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale. Ai fini del corretto esercizio di detto controllo, deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del provvedimento sanante di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, la necessità che l'intervento sia “conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. Ciò si connette ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (*ex plurimis*, Sez. III, 22 dicembre 2010, n. 11960/2011; Sez. III; 15 febbraio 2005, n. 19236).

La corte d'appello ha correttamente applicato tale principio nel caso di specie, perché ha rilevato che i lavori eseguiti non sono conformi alla normativa edilizia vigente sia al momento del



rilascio del iniziale permesso di costruire sia al momento della concessione in sanatoria, specificando che l'innalzamento della quota del tetto ha comportato un incremento volumetrico ben maggiore di quello consentito dall'art. 20 delle norme tecniche allegata al piano regolatore generale comunale, riportando i relativi calcoli e precisando che gli stessi sono corretti, perché confermati dai risultati del sopralluogo effettuato dai vigili urbani, dai quali emerge, altresì, che era stata raggiunta un'altezza di metri 1,80 al colmo e di metri 1,60 alla gronda, rendendo abitabile il sottotetto.

A fronte di tale motivazione: il primo motivo di doglianza dei ricorrenti appare manifestamente infondato, perché diretto a contrastare un orientamento giurisprudenziale noto e consolidato; il secondo motivo di doglianza appare anch'esso manifestamente infondato, perché genericamente diretto a contrastare le risultanze di fatto circa l'abitabilità del sottotetto e l'idoneità di quest'ultimo a costituire volumetria.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

